



COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del 09-12-2020

Oggetto:

INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO - ANNO 2020.
--

L'anno **duemilaventi** addì **nove** del mese di **dicembre** alle ore **18:30**, regolarmente convocata, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale così costituita:

Sindaco	Marchioro Diego	<i>Presente</i>
Vicesindaco	Schiavo Maurizio	<i>Presente</i>
Assessore	Pasinato Angela	<i>Assente</i>
Assessore	Cignacco Alessandro	<i>Assente</i>
Assessore	Tescari Elisabetta	<i>Presente</i>
Assessore	Zausa Stefano	<i>Presente</i>

Assume la presidenza il Signor Marchioro Diego in qualità di Sindaco assistito dal Vice-Segretario Comunale Plechero Marco.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo;

RICHIAMATO l'articolo 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificati dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni¹;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

¹ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante². I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione³.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione⁴;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante⁵. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.⁶

² Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

³ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

⁴ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

⁵ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

⁶ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- 3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019⁷, con riferimento all'esercizio 2018⁸ la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 15 in data 19 marzo 2015 di approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ai sensi dell'art. 1, commi 611-614, della l. 23.12.2014 n. 190;
- n. 50 in data 28 settembre 2017 di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 consistente nella ricognizione delle partecipazioni possedute e nell'individuazione delle partecipazioni da alienare e delle relative azioni di razionalizzazione;
- n. 83 del 29 dicembre 2018 di approvazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2017 ai sensi dell'art.20 del D.lgs 175/2016;
- n. 69 del 30 dicembre 2019 di approvazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2018 (art.20 c. 1 D.lgs 175/2016) e la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione (art. 20 c. 4 D.lgs 175/2016);

ESAMINATO e valutato l'elenco delle partecipazioni dell'Ente approvato con i citati provvedimenti, e ritenuto di integrare lo stesso secondo la definizione del "gruppo amministrazione pubblica" di cui al punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

DATO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che:

- i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

⁷ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

⁸ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

- l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area di consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2;

DATO ATTO che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento⁹.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.¹⁰

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della

⁹ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

¹⁰ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

(omissis)

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto¹¹, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione¹².

OSSERVATO che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

INDIVIDUATE ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e del relativo allegato 4/4 gli Enti e le società partecipate dall'Ente locale come segue:

Società	Tipologia	% partecipazione	Diretta / Indiretta	Società capogruppo	Note
Soraris S.p.A.	Società partecipata	5,88%	Diretta		
Viacqua S.p.A.	Società partecipata	1,44%	Diretta		Incremento partecipazione a seguito fusione per incorporazione di Sibet srl e Sibet Acqua Srl (dallo 0,61% all'1,44%)
Consorzio per l'Igiene dell'Ambiente e del Territorio (CIAT)	Ente strumentale partecipato	3,19%	Diretta		
Consiglio di Bacino Bacchiglione	Ente strumentale partecipato	1,07%	Diretta		
Banca Etica ScarL	Società partecipata	0,0029%	Diretta		
Viveracqua ScarL	Società partecipata	0,17%	Indiretta	Società partecipata Viacqua S.P.A. al 12,05%	

¹¹ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

¹² Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque	Società partecipata	0,36%	Indiretta	Società partecipata Viacqua S.p.A. al 25%	
Società Intercomunale Ambiente S.r.L. (S.I.A.)	Società partecipata	1,63%	Indiretta	Società partecipata CIAT al 51%	
Autoparco di Sandrigo società consortile a r.l.	Società partecipata	0,03%	Indiretta	Società partecipata Soraris S.r.L. allo 0,54%	

RICHIAMATO quanto sopra espresso nel Principio Contabile 4/4 che include nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” a partire dal 2018 anche le società a partecipazione indiretta, pure a capitale misto pubblico/privato e non affidatarie dirette di un servizio pubblico locale purché partecipate dall’ente locale per una quota superiore al 20%;

CONSIDERATO tuttavia che l’Ente detiene nelle partecipate indirette una quota inferiore al 20% e che quelle a totale partecipazione pubblica (per le quali la quota di partecipazione è ininfluente) non sono affidatarie dirette di un servizio pubblico locale;

STABILITO che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Torri di Quartesolo”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

Società	Tipologia	% partecipazione	Diretta / Indiretta	Motivazione inserimento nel GAP
Soraris S.p.A.	Società partecipata	5,88%	Diretta	Società a totale partecipazione pubblica - Gestione diretta SPL
Viacqua S.p.A.	Società partecipata	1,44%	Diretta	Società a totale partecipazione pubblica - Gestione diretta SPL
Consorzio per l’igiene dell’Ambiente e del Territorio (CIAT)	Ente strumentale partecipato	3,19%	Diretta	Ente strumentale partecipato a totale partecipazione pubblica
Consiglio di Bacino Bacchiglione	Ente strumentale partecipato	1,07%	Diretta	Ente strumentale partecipato a totale partecipazione pubblica

DATO ATTO che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Torri di Quartesolo, i parametri di riferimento del bilancio dell’Ente con riguardo ai dati 2019 sono i seguenti:

	Valori assoluti bilancio 2019	Soglia 3% Comune di Torri
Totale attivo	36.696.863,42	1.100.905,90
Patrimonio netto	25.165.672,53	754.970,18
Componenti positivi della gestione	7.109.590,06	213.287,70

e che i rispettivi valori dei bilanci delle società rientranti nel GAP con riguardo ai dati 2019, con riferimento ai parametri di irrilevanza sono i seguenti:

Società	Totale attivo	Patrimonio netto	Valore della produzione
Soraris S.p.A.	12.867.258,00	3.000.076,00	11.873.454,00
Viacqua S.p.A.	288.972.341,00	76.022.583,00	72.820.457,00
Consorzio per l’igiene dell’Ambiente e del Territorio (CIAT)	3.400.393,09	3.157.731,39	370,05
Consiglio di Bacino Bacchiglione	3.340.329,31	2.201.250,02	587.049,00

VERIFICATO, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all’1% di partecipazione, così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio 2019 dei soggetti partecipati che, in base alle soglie di cui al prospetto sopra riportato è possibile definire il seguente perimetro di consolidamento:

Società	Tipologia	% partecipazione	Diretta/Indiretta
Soraris S.p.A.	Società partecipata	5,88%	Diretta
Viacqua S.p.A.	Società partecipata	1,44%	Diretta
Consorzio per l’igiene dell’Ambiente e del Territorio (CIAT)	Ente strumentale partecipato	3,19%	Diretta
Consiglio di Bacino Bacchiglione	Ente strumentale partecipato	1,07%	Diretta

RITENUTO altresì necessario approvare le “direttive e linee guida per l’acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli enti, aziende e società oggetto di consolidamento” come da testo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, comunicandole alle stesse società, secondo quanto previsto dal punto 3.2. “Comunicazione componenti del gruppo” dell’allegato 4.4 del D.LGS. 118/2011;

RICHIAMATO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, ad oggetto “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n.

267, allegati alla presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torri di Quartesolo”, gli organismi partecipati riportati nel seguente elenco:

ELENCO 1 - Elenco del gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torri di Quartesolo

Società	Tipologia	% partecipazione	Diretta / Indiretta	Motivazione inserimento nel GAP
Soraris S.p.A.	Società partecipata	5,88%	Diretta	Società a totale partecipazione pubblica - Gestione diretta SPL
Viacqua S.p.A.	Società partecipata	1,44%	Diretta	Società a totale partecipazione pubblica - Gestione diretta SPL
Consorzio per l'Igiene dell'Ambiente e del Territorio (CIAT)	Ente strumentale partecipato	3,19%	Diretta	Ente strumentale partecipato a totale partecipazione pubblica
Consiglio di Bacino Bacchiglione	Ente strumentale partecipato	1,07%	Diretta	Ente strumentale partecipato a totale partecipazione pubblica

- 2) Di prendere atto che, come in premessa motivato, rientrano nel perimetro di consolidamento, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, e sono pertanto oggetto di consolidamento gli organismi riportati nel seguente elenco:

ELENCO 2 - Enti compresi nel perimetro di consolidamento

Società	Tipologia	% partecipazione	Diretta/Indiretta
Soraris S.p.A.	Società partecipata	5,88%	Diretta
Viacqua S.p.A.	Società partecipata	1,44%	Diretta
Consorzio per l'Igiene dell'Ambiente e del Territorio (CIAT)	Ente strumentale partecipato	3,19%	Diretta
Consiglio di Bacino Bacchiglione	Ente strumentale partecipato	1,07%	Diretta

- 3) Di comunicare ai suddetti enti ricompresi nel perimetro di consolidamento la presente deliberazione;
- 4) Di approvare le “direttive e linee guida per l’acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli enti, aziende e società oggetto di

consolidamento” che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale e di comunicarle alle stesse società, secondo quanto previsto dal punto 3.2. “Comunicazione componenti del gruppo” dell’allegato 4.4 del D.LGS. 118/2011;

- 5) Di aggiornare tali elenchi sulla base dei dati definitivi di bilancio 2020 della capogruppo e degli enti e società partecipate dandone evidenza nella nota integrativa al bilancio consolidato;
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, con successiva votazione unanime favorevole espressa in modo palese.

VISTO: parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal RESPONSABILE AREA 2.

Il Responsabile del Servizio
f.to Menon Paolo Giuseppe

SETTORE RAGIONERIA

VISTO: parere favorevole per la regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio
f.to Menon Paolo Giuseppe

IL PRESIDENTE

Marchioro Diego

*firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.
39/1993*

Il Vice-Segretario Comunale

Plechero Marco

*firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.
39/1993*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Nr. r.p.

Copia conforme del presente verbale è stata pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio on-line del Comune di Torri di Quartesolo, ove vi rimarrà esposta per 15 (*quindici*) giorni consecutivi, ossia fino al _____, compreso.

Torri di Quartesolo,

Il Vice-Segretario Comunale
f.to Plechero Marco

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è stata dichiarata *immediatamente eseguibile*, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL.

diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134, co. 3, del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL., trascorsi 10 (*dieci*) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, ossia il _____.

Il Vice-Segretario Comunale
f.to Plechero Marco

Copia conforme all'originale per uso amministrativo